

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche alla legge 29 maggio 1967, numero 371, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (731)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 417, 418, 420 e *passim*
CIPELLINI (PSI) 421
COLUCCI, sottosegretario di Stato per le
finanze 417, 422, 423
GRANZOTTO (PCI) 418, 420
RICCI (DC), relatore alla Commissione .
420, 421, 422

« Disposizioni modificative ed integrative del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la permuta d'immobili statali in uso ad amministrazioni governative » (1488)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE 425
SCEVAROLLI (PSI), relatore alla Commissione . 425

I lavori hanno inizio alle ore 10,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (731)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza ».

Ricordo alla Commissione che nella precedente seduta, il 22 luglio scorso, l'esame del provvedimento è stato rinviato, dopo la relazione del senatore Ricci, onde consentire al Governo di fornire i dati richiesti dal senatore Granzotto.

COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze. In relazione alle richieste avanzate nel corso dell'ultima seduta dal senatore Granzotto, comunico che la percentuale dei sottufficiali che intendono accede-

re al grado di ufficiale della Guardia di finanza si aggira attorno al 36 per cento (esattamente il 35,71 per cento) per quanto riguarda gli anni dal 1976 al 1981.

Nel 1976 sono stati messi a concorso 10 posti; i concorrenti sono stati 38; 10 gli idonei; 10 gli ammessi. Nel 1977, su 40 concorrenti, 11 sono stati gli idonei, 11 gli ammessi. Nel 1978, i posti a concorso sono stati 20; 35 i concorrenti; 16 gli idonei; 16 gli ammessi. Nel 1979 i posti messi a concorso sono stati 20; i concorrenti 49; i 48 idonei sono stati ammessi all'Accademia. Nel 1980 sono stati messi a concorso 10 posti; i concorrenti sono stati 42; gli idonei 15; 11 gli ammessi. Nel 1981 si sta ancora svolgendo lo scrutinio.

Questi dati pongono in evidenza la costante partecipazione e la disponibilità dei posti. Per quanto riguarda i marescialli, la partecipazione è limitata; è per questo che si chiede, attraverso il provvedimento all'esame della Commissione, di estendere ai brigadieri della Guardia di finanza la possibilità di partecipare ai concorsi.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

G R A N Z O T T O . Signor Presidente; onorevole Sottosegretario, il provvedimento in esame non è del tutto marginale, perchè le conseguenze della sua approvazione incideranno sulla fisionomia strutturale della Guardia di finanza e, in ogni caso, influenzeranno, positivamente o negativamente che sia, gli orientamenti e le prospettive future. È pertanto un provvedimento delicato. I dati forniti dal Sottosegretario costituiscono solo una risposta in termini quantitativi alle mie domande. Rimane ancora indefinita la motivazione dell'attuale situazione, per la quale si afferma che è insufficiente la partecipazione dei marescialli attualmente ammessi al corso di reclutamento per ufficiali.

Nutro inoltre alcune perplessità in ordine al provvedimento a causa della differenziazione che si crea per quanto riguarda l'ammissione di sottufficiali all'Accademia per diventare ufficiali e al corso, ugualmente

per diventare ufficiali. Possono accedere all'Accademia, ove si formano gli ufficiali della Guardia di finanza, i sottufficiali che presentano due requisiti: l'età non superiore ai 30 anni e il diploma di scuola media superiore. Gli aspiranti frequentano l'Accademia per due anni e un corso di applicazione pure della durata di due anni. Questa è la via che possono seguire i sottufficiali per accedere al ruolo di ufficiali. Il provvedimento in esame introduce una novità: si fa la previsione della possibilità di seguire un *iter* diverso per diventare ufficiali. I brigadieri, cui si consente di accedere al corso, che abbiano un'età non superiore ai 40 anni e siano forniti di diploma di scuola media superiore (e che, per di più, abbiano compiuto sette anni di servizio nel grado), possono accedere al corso dal quale usciranno come sottotenenti in servizio permanente effettivo. Il corso dovrebbe avere la durata di un anno (poi vedremo come sarà strutturato). Avremo così due categorie di ufficiali, di diversa provenienza e di diversa strutturazione di carriera. E questo, a me pare, fa sorgere delle incongruenze all'interno della struttura (vi è il discorso della struttura di insegnamento dell'Accademia). Il provvedimento, poi, ha un secondo aspetto che egualmente riteniamo faccia sorgere delle incongruenze e quindi delle perplessità di ordine politico sulla validità del meccanismo che viene proposto, pur essendo acquisita — al di là della motivazione che ufficialmente viene data — la validità della possibilità di accedere ai corsi di reclutamento ufficiali anche da parte dei brigadieri. Tale estensione ha una sua logica e una sua prospettiva e pertanto, su questo principio, siamo consenzienti.

Il meccanismo del corso si potrebbe giudicare non per l'estensione della possibilità di accesso ai brigadieri, ma per la questione, che viene proposta dalla relazione, della disparità (da qui il disagio psicologico) esistente tra gli allievi dell'Accademia ed i marescialli ammessi. Pertanto, si propone di spezzare il corso di reclutamento, che ha la durata di un anno (in realtà sono nove mesi scolastici), in due fasi: la prima, della durata di quattro mesi alla

fine della quale il maresciallo viene nominato sottotenente in modo che possa frequentare con pari grado il corso successivo di applicazione, che dura cinque mesi, insieme agli allievi provenienti dall'Accademia.

La prima osservazione è che, andando a spezzare l'unità del corso di reclutamento della durata di un anno scolastico, la prima fase non può non dar luogo ad un insegnamento prevalentemente fondato sulle materie militari. I successivi cinque mesi di corso applicativo sono strutturati per l'insegnamento ancora sulle materie di natura militare ed a queste si aggiungono quelle di natura professionale (conoscenza della legislazione tributaria, eccetera). Prima si trattava di un anno scolastico, di un tirocinio complessivo, unitario, con più equa e razionale distribuzione delle materie di insegnamento fra discipline militari e quelle professionali, con la possibilità di osservazione da parte degli insegnanti del corso del profitto dell'allievo per un periodo adeguato. La distribuzione delle materie militari durante l'intero anno scolastico, nel corso considerato unitariamente, avviene con un peso quantitativo e qualitativo diverso. Riteniamo che, andando a spezzare il corso in due fasi, si vada a costituire un meccanismo in cui fatalmente un posto privilegiato sarà dato alle materie militari rispetto a quelle professionali con detrimento dell'orientamento e della necessità di rafforzare il carattere professionale dell'insegnamento, della preparazione, dell'aggiornamento del personale della Guardia di finanza a tutti i livelli, e non solo a livello di ufficiale. Dico questo perchè uno dei requisiti per essere ammessi al corso è la dichiarazione positiva da parte delle gerarchie sulle capacità psico-fisiche attitudinali al servizio nella Guardia di finanza come ufficiale.

È evidente che si tratta di un concetto proprio della struttura militare dell'organizzazione e delle sue necessità che non può non avere la preferenza nella prima fase del reclutamento, dopo la quale si consegue la nomina a sottotenente.

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, ritengo che la proposta, ancorchè par-

ta da motivazioni in parte valide e in parte accettabili, dia luogo ad una serie di problemi e di conseguenze che è necessario valutare. Varrebbe, pertanto, la pena di fare lo sforzo di riconsiderare la situazione per verificare se, in luogo del meccanismo proposto per superare le difficoltà indicate nella relazione al provvedimento, ve ne siano altri adeguatamente percorribili (il grado provvisorio non è escluso dagli ordinamenti militari e potrebbe essere un orientamento).

È chiaro che, trattandosi di un corpo militare, la Guardia di finanza ha bisogno di ufficiali e deve avere un equilibrio fra le tre componenti: ufficiali, sottufficiali e truppa. Quindi ricorre, a livello di ufficiale, anche a quelli di complemento che sono reclutati tra coloro, in servizio di leva, che siano in possesso di laurea e frequentino un corso della durata di sei mesi.

Un'altra incongruenza che devo rilevare, poi, nella struttura per la formazione di ufficiali della Guardia di finanza, è che agli allievi, per l'accesso all'Accademia, si richiede un determinato titolo di studio, mentre l'Accademia non ne dà di ulteriori.

L'ufficiale di complemento non ha la possibilità di passare nei ruoli degli ufficiali in SPE a differenza di quanto avviene, ad esempio, nell'Arma dei carabinieri. Ha un motivo plausibile ed è oggi accettabile questa frattura? La strada dell'allargamento ad altri sottufficiali, come i brigadieri, è accettabile al punto da essere considerata l'unica? La possibilità di transitare dal ruolo di ufficiale di complemento a quello di ufficiale in servizio permanente non è forse una ulteriore via che si può percorrere e che va considerata?

Infine, vi è un'ultima considerazione da fare derivante dalla necessità di creare una modificazione reale che elimini la disparità e il disagio esistenti fra i frequentatori dei corsi di reclutamento provenienti dai sottufficiali e coloro che provengono dall'Accademia. Poichè è una derivazione tradizionale della struttura militare, non so se sia ora il caso di andare a considerare anche questo problema, pur rimanendo ancora nell'ambito di una struttura militare.

Il disagio dei sottufficiali e degli allievi, entrambi frequentatori dei corsi, indica che esiste una struttura militare che mantiene distinti due ruoli diversi: quello degli ufficiali e quello dei sottufficiali. Allora, sarebbe il caso di porsi il problema di esprimere un orientamento in base al quale tale situazione, più che con un meccanismo che rimane superficiale, vada modificata con la istituzione di un unico ruolo che potrebbe essere il terzo ruolo di coloro che, con l'una o l'altra provenienza, vanno a frequentare i corsi di reclutamento e i successivi corsi di applicazione.

Io credo che dobbiamo muoverci con questa prospettiva ed orientamento, superando in tal modo le discriminazioni esistenti, unificando il più possibile corsi, materie, modalità di insegnamento che assumano la caratteristica di una specificazione sul piano della professionalità. Di questo ha bisogno, a tutti i livelli, la Guardia di finanza.

Allora, posto il binario sul quale muoversi, sarebbe opportuna una riconsiderazione anche dell'organizzazione della stessa Accademia della Guardia di finanza, che ha la durata di quattro anni ma che alla fine non rilascia alcun titolo di studio. A nostro avviso, invece, l'Accademia dovrebbe poter fornire un titolo di studio, equivalente alla laurea, perchè questo è un altro modo di muoversi sul piano della professionalità e della « appetibilità » di questa carriera.

Queste, signor Sottosegretario, sono le considerazioni che intendevamo fare: alcune sono inerenti al provvedimento in esame, altre investono prospettive più generali. Ed anche in base a queste ultime riteniamo che il provvedimento vada rivalutato; al di là di alcuni elementi acquisiti, infatti, noi riteniamo che il meccanismo previsto dal disegno di legge possa essere utile solo se inquadrato nell'ambito delle prospettive di carattere generale, vale a dire di una modificazione della struttura dell'Accademia, della possibilità di unificazione in un unico ruolo di tutti coloro che partecipano ai corsi per ufficiali, di una prevalenza netta, precisa e specifica delle materie professionali, al fine di far diventare la Guardia di finanza un

corpo di polizia tributaria preparato ed organizzato.

Con tali orientamenti e tali valutazioni, tenendo conto degli aspetti negativi e positivi del provvedimento, preannuncio l'astensione del Gruppo comunista.

P R E S I D E N T E . Io vedo favorevolmente l'innovazione di dividere il corso annuale in due corsi; forse il periodo di quattro o cinque mesi è troppo ristretto, per cui si potrebbe pensare ad un allungamento in questo senso. Mi pare comunque che l'introduzione del doppio corso vada valutata positivamente. Infatti, operare una selezione dopo quattro o cinque mesi a me pare più opportuno che operarla dopo un intero anno: frequentare un corso di quattro mesi e dover poi rimanere nel proprio grado è comunque meno cocente di una bocciatura dopo un anno.

G R A N Z O T T O . È un piccolo compromesso all'italiana; poichè non si possono prevedere nove mesi per marescialli e sottotenenti, allora si dice: dividiamo a metà. È questo il meccanismo che suscita delle perplessità.

P R E S I D E N T E . Ritengo comunque che la divisione in due corsi vada vista favorevolmente, e che risponda anche alla possibilità di operare tempestivamente la selezione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

R I C C I , relatore alla Commissione. Le osservazioni mosse dal senatore Granzotto riflettono, a mio avviso, più delle perplessità che delle vere e proprie motivazioni che ostino ad una corretta interpretazione del disegno di legge. In base alla legge 20 maggio 1967, n. 371, e successive modificazioni, vi sono due tipi di ammissione alla qualifica di ufficiale: tramite l'Accademia, con i relativi piani di studio, la durata del corso, le condizioni giuridiche, i risultati definitivi e le prospettive di sviluppo di carriera, tipiche degli allievi dell'Accademia che per essere ammessi, oltre a dover fare un esame,

in base alla normativa approvata non molto tempo fa, debbono disporre di particolari requisiti. Abbiamo anche stabilito che è titolo preferenziale la laurea in materia finanziaria, proprio perchè vi sia un *humus* di preparazione giuridica professionale che favorisca l'ulteriore qualificazione tipica dell'Accademia e della Scuola di polizia tributaria. L'altra via è disciplinata dalla norma che ammette i marescialli delle tre qualifiche (normale, maggiore e capo) previa domanda e con concorso a frequentare un corso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo per un numero di posti che non può essere superiore alla metà dei posti periodicamente messi a concorso per l'ammissione all'Accademia.

Non vi è dubbio che esiste una sostanziale differenza tra allievi dell'Accademia e marescialli che concorrono per diventare sottotenenti in servizio permanente effettivo. Quindi, la preoccupazione circa la diversità di forma di reclutamento e di posizione è *in re ipsa*, in quanto per risolvere il problema non si sarebbe dovuto fare eccezione alla norma generale che stabilisce che si diventa ufficiali soltanto se si è ammessi e si frequenta l'Accademia con profitto.

Però è una mia vecchia convinzione di burocrate, ed anche di amministratore del Senato — per l'esperienza più recente — che non vi è cosa più dannosa che condannare un pubblico dipendente a restare per sempre negli angusti limiti di una carriera e di una qualifica prefissate. Per circostanze molto spesso estranee alla sua volontà, al pubblico dipendente viene offerta un'unica possibilità. O perchè non ha conseguito il titolo di studio superiore, o perchè le condizioni economiche e sociali dell'ambiente nel quale ha vissuto non gli consentivano di aspettare più a lungo per perfezionare il titolo di studio onde accedere ad una qualifica superiore nell'ambito della gerarchia pubblica, ha dovuto concorrere al posto di agente di pubblica sicurezza, o di Guardia di finanza, o di carabiniere, o di sottufficiale, o, diciamo anche, di commesso, di usciere, perchè era l'unica possibilità che allora gli si presentava.

In questo io sono in polemica con il collega questore senatore Pinto, che sostiene

che mai, in nessun caso, ai dipendenti del Senato con qualifica inferiore a quella della carriera direttiva deve essere data la possibilità di tentare di migliorare la propria posizione, con posti riservati in pubblici concorsi o con concorsi interni, sulla base di meriti obiettivamente posseduti (titolo di studio, preparazione culturale, eccetera).

C I P E L L I N I . Il che, tra l'altro, è incostituzionale.

R I C C I , *relatore alla Commissione*. Comunque, a prescindere da ogni altra considerazione, ciò dovrebbe creare al buon amministratore la preoccupazione di un appiattimento del livello produttivo, dello spirito del lavoro, della mancanza dell'incentivo a migliorare, di quella che oggi viene chiamata « meritocrazia »: cioè, deve essere premiato chi va meglio. In un'azienda privata anche un autodidatta, se ha capacità, intelligenza e intuito, può diventare direttore generale. Nel pubblico impiego, invece, secondo quel concetto, bisognerebbe essere condannati a quel tipo di visione limitata della vita, che ha anche i suoi vantaggi, nel senso che non si corrono rischi, ma che ha lo svantaggio di non permettere di migliorare la propria posizione.

Sulla base di queste considerazioni, io ritengo che non sia stata una scelta infelice ammettere i marescialli, che sono una categoria di dipendenti delle forze armate che molto spesso, in funzione della lunga attività svolta nella carriera, da semplici agenti, o carabinieri, o guardie di finanza, fino alla qualifica di maresciallo, sono tecnicamente preparati, anche se non dal punto di vista della cultura generale. Sono quei quadri intermedi che diventano indispensabili e senza i quali molto spesso è impossibile assicurare un corretto funzionamento dell'amministrazione. Che poi a questi si chieda di essere in possesso del titolo di studio e di fare un concorso per verificare che al titolo di studio corrisponda un effettivo bagaglio culturale — certo non di portata così vasta come quello che si richiede a un giovane fresco di studi — mi pare che sia un fatto altamente positivo. Questo incentiva le persone a non

adagiarsi, senza alcun ulteriore orizzonte, sulle posizioni raggiunte e, nello stesso tempo, consente di selezionare e di premiare coloro che hanno meglio reso nell'ambito dei vari corpi e nelle varie amministrazioni.

Secondo la legge, il maresciallo, a differenza dell'allievo dell'Accademia, conserva, se ammesso al corso, lo stesso grado che aveva prima di essere ammesso. L'allievo, invece, è semplice allievo. Il maresciallo si viene allora a trovare in una situazione di particolare disagio rispetto al sottotenente di complemento, che molto spesso lo esamina e lo qualifica, e del quale, nel giro di dodici mesi, sarà non solo collega, ma addirittura superiore, diventando ufficiale in servizio permanente effettivo. Quindi, l'unica novità è data dal fatto che al maresciallo, per fermarci al primo esempio, per eliminare quella posizione molto incresciosa, dopo quattro mesi viene riconosciuta la qualifica di sottotenente, a condizione che frequenti ulteriormente il corso, che sia promosso; se non supera il corso gli viene data la possibilità di provare una altra volta. Però, se ancora non supera il corso — permettetemi di usare una espressione popolare — « perde Filippo e il paniere »: non solo non diventa sottotenente in servizio permanente effettivo, non solo non è più maresciallo in servizio permanente effettivo, ma diventa sottotenente di complemento e, come tale, finita la ferma va a casa.

Alla possibilità di ammissione è connesso quindi anche un rischio; chi fa il corso deve farlo sapendo a quali pericoli e a quali difficoltà va incontro per compiere un salto di qualità che gli consenta di dire, in un certo periodo della sua vita, che dopo dieci, quindici o venti anni di servizio, dopo essersi diplomato o laureato, non è rimasto semplice guardia o maresciallo, ma si può fregiare del titolo di sottotenente; tenendo conto anche che il maresciallo non può accedere ai corsi normali di Accademia oltre un certo limite di età che è di gran lunga superiore a quello dei candidati dell'Accademia.

Avendo il reclutamento negli ultimi anni presentato un bilancio negativo, connesso alle mancate coperture dei posti messi a concorso, si è reso necessario estendere la possibilità di partecipare al particolare tipo di

concorso anche ai brigadieri in servizio permanente effettivo.

Inoltre, al fine di non vanificare i risultati dei concorsi per l'ammissione ai corsi di reclutamento degli ufficiali si è reso necessario attribuire al Ministro delle finanze la facoltà di dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per coprire i posti che comunque non siano stati coperti dai concorrenti precedentemente dichiarati vincitori, semprechè non siano trascorsi più di venti giorni dall'inizio dei corsi stessi.

Mi auguro con tale mia esposizione di aver fugato tutte le perplessità degli onorevoli senatori, augurandomi altresì che non vi siano altre grosse difficoltà .

Inoltre, in linea di considerazione generale, vorrei fare una ulteriore osservazione ai fini della futura applicazione di tale norma.

Il sottosegretario Colucci, in data 22 luglio 1981, ha presentato, a nome del Governo, un emendamento, che mira a riconoscere agli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza il trattamento economico spettante al finanziere. A mio avviso, ci troviamo di fronte ad una disparità di trattamento economico tra il maresciallo che fa il corso normale e percepisce lo stipendio di maresciallo e l'allievo della Guardia di finanza che non percepisce niente.

C O L U C C I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Percepiscono una indennità come partecipazione all'Accademia.

R I C C I , *relatore alla Commissione*. In relazione al regolamento interno approvato con decreto del Ministro delle finanze che stabilisce che debba essere pari a quella del finanziere.

Il Sottosegretario propone con quell'emendamento di elevare a dignità di norma legislativa una norma che è prevista da un regolamento che ha dignità giuridica inferiore come fonte legislativa. Tale emendamento squilibra un po' l'assetto complessivo del disegno di legge il quale con la norma che ho illustrato la volta precedente non prevede alcun aumento di spesa, mentre, al con-

trario, l'emendamento del Governo prevede un onere di spesa.

Quindi, se il Governo insiste nel presentare l'emendamento dovremo soprassedere per chiedere il parere da parte della 5^a Commissione. Se il Governo non insiste, mi permetto di raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge così come l'ho illustrato.

C O L U C C I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il senatore Ricci che anche nelle sue conclusioni ha messo in evidenza la serietà degli intenti del Governo circa l'articolo 1 del provvedimento che dà l'impostazione alla materia in discussione.

Ringrazio il senatore Granzotto per aver approfondito la portata delle norme che regolano, attraverso il provvedimento al nostro esame, la possibilità per i brigadieri in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza di partecipare al concorso per l'ammissione ai corsi normali di Accademia.

Credo che con tale provvedimento il problema generale che concerne la funzione dell'ufficiale della Guardia di finanza sia stato approfondito in modo particolare per alcuni aspetti richiamati in varie occasioni non solo all'attenzione del Governo ma anche a quella del legislatore, sia relativamente alla qualificazione del personale della Guardia di finanza, sottolineata dal senatore Granzotto, che alla professionalità che si richiede ad un corpo specializzato per i compiti che dovrà assolvere.

Evidentemente quando si dà la possibilità al brigadiere della Guardia di finanza di poter accedere ai corsi di Accademia egli deve essere in possesso dei requisiti necessari stabiliti dal regolamento per l'accesso in Accademia, come giustamente sottolineava il senatore Ricci, e quindi deve possedere quella base culturale che consenta a chi lo desidera di accedervi.

Vi è un discorso globale che riguarda la funzione della Guardia di finanza, già affrontato in varie occasioni, proprio in riferimento all'ampliamento degli organici ed alla ristrutturazione. Vorrei sottolineare che per quanto riguarda l'accesso ai corsi per ufficia-

li con il provvedimento in esame non si alterano gli organici già in vigore per gli ufficiali della Guardia di finanza nè tanto meno le relative tabelle.

Il senatore Granzotto nel corso del suo intervento ha evidenziato la disparità esistente tra il corpo della Guardia di finanza ed altre Armi, come ad esempio quella dei carabinieri, a proposito di una transitabilità di ufficiali di complemento nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo. È necessario dire che anche per la Guardia di finanza ciò non è precluso.

Comunque, concordo con quanto ha dichiarato il senatore Ricci, cioè che il provvedimento in esame tende a soddisfare le esigenze proprie del corpo della Guardia di finanza e in modo particolare dei giovani brigadieri che desiderano partecipare al corso ufficiali.

Le altre valutazioni che sono state sollevate nel corso del dibattito rientrano in un confronto globale che come Governo siamo sempre disponibili ad affrontare perchè riteniamo che sia necessario approfondire alcuni temi per far sì che il Parlamento e quindi il legislatore abbiano la possibilità di verificare l'applicazione delle norme che regolano la materia in questione.

Per quanto riguarda l'emendamento che il Governo ha presentato circa il riconoscimento e l'equiparazione degli allievi al grado di finanziere, rispondo al senatore Ricci che il Governo intende mantenerlo perchè ritiene che esso risponda a criteri di giustizia ed elimini la situazione anomala che oggi esiste. D'altra parte ciò rientra già nel regolamento della Guardia di finanza e quindi il problema economico non esiste; inoltre riteniamo che sia legittimo cercare di accostarsi alle aspirazioni degli interessati.

P R E S I D E N T E. Faccio presente alla Commissione che l'articolato può essere votato, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo che potrà essere votato dopo aver acquisito il parere della 5^a Commissione.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente sono tratti:

1) dagli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;

2) dai brigadieri e dai marescialli in servizio permanente della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso di reclutamento di durata non superiore a quattro mesi, al quale siano stati ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami.

Gli ufficiali di cui al precedente punto 2), dopo la nomina a sottotenente in servizio permanente, frequentano un corso applicativo di durata non inferiore a cinque mesi. Al termine del corso applicativo viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

È consentito ripetere una sola volta il corso applicativo. I sottotenenti, che fossero riprovati per la seconda volta, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali in servizio permanente e vengono iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento, con precedenza rispetto ai parigrado aventi la stessa anzianità assoluta. Trova applicazione nei confronti dei predetti la normativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Ai sottotenenti frequentatori del corso applicativo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006 ».

Avverto che nello stampato, per errore materiale, all'inizio del testo sostitutivo dell'articolo 2 della legge n. 371 non compaiono le parole: « Art. 2. ». Il medesimo errore compare nello stampato agli articoli 2 e 4 per quanto riguarda rispettivamente i testi

sostitutivi degli articoli 5 e 8 della legge n. 371.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 con la correzione formale anzidetta, con l'intesa che analoga correzione formale verrà apportata anche agli articoli 2 e 4 del disegno di legge.

E approvato.

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è sostituito dal seguente:

« I brigadieri ed i marescialli in servizio permanente aspiranti al concorso di ammissione al corso per la nomina ad ufficiale, di cui al numero 2) dell'articolo 2, debbono avere età non superiore a quaranta anni e devono essere riconosciuti in possesso della idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale.

Inoltre, i brigadieri in servizio permanente devono:

essere muniti di uno dei titoli di studio indicati nell'articolo 3, punto 1), come sostituito dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1975, n. 725;

aver compiuto sette anni di servizio nel grado, al 31 ottobre dell'anno in cui partecipano al concorso ».

Metto ai voti l'articolo 2 con la preannunciata correzione formale.

E approvato.

Art. 3.

Nell'articolo 7 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Entro venti giorni dall'inizio dei corsi di reclutamento (di cui al numero 2) dell'articolo 1, il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili fra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori ».

E approvato.

6^a COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (29 luglio 1981)

Art. 4.

L'articolo 8 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è sostituito dal seguente:

« La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo decorre da data successiva a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso di reclutamento ».

Metto ai voti l'articolo 4 con la correzione formale anzidetta.

E approvato.

Art. 5.

La nomina a sottotenente in servizio permanente dei marescialli che hanno superato il corso di reclutamento previsto dalle norme preesistenti all'entrata in vigore della presente legge decorre da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale del corso cui hanno partecipato, ma comunque da data non anteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dall'Accademia.

I sottotenenti provenienti dai marescialli così nominati prendono posto in ruolo dopo l'ultimo dei provenienti dall'Accademia e nominati nello stesso anno solare.

E approvato.

In attesa di acquisire il parere della 5^a Commissione sull'emendamento tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo presentato dal Governo, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

« Disposizioni modificative ed integrative del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la permuta d'immobili statali in uso ad amministrazioni governative » (1488)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni modificative ed integrative del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la permuta d'immobili statali in uso ad amministrazioni governative ».

Faccio presente alla Commissione che sullo stesso argomento il senatore Bonazzi ed altri senatori comunisti hanno presentato il disegno di legge n. 1520.

Pertanto, data la identità della materia, propongo il rinvio della discussione per consentire l'esame congiunto delle due proposte, dopo la presumibile assegnazione del nuovo disegno di legge a questa Commissione.

SCEVAROLI, relatore alla Commissione. Concordo con la proposta dell'onorevole Presidente perchè ritengo che sia buona norma, per quanto possibile, attendere il tempo necessario a consentire l'abbinamento e ad approfondire la portata delle norme dei due disegni di legge.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI